

REGOLAMENTO (CE) N. 519/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 293/98 per quanto riguarda i fatti generatori applicabili ai fondi d'esercizio delle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli nonché l'aiuto all'ammasso di uve secche e di fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1999, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1551/98 ⁽³⁾, ha fissato i fatti generatori applicabili nei settori degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;considerando che il punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/98 ⁽⁵⁾, determina l'importo massimo delle spese generali che possono essere incluse in un programma operativo; che si tratta di un importo annuo; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁶⁾, si deve applicare a tale importo il tasso di cambio applicabile agli altri elementi del rispettivo fondo d'esercizio;considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽⁸⁾, prevede un aiuto

all'ammasso di uve secche e di fichi secchi; che tale aiuto è concesso per ogni giorno di magazzinaggio effettivo; che, per motivi pratici di ordine amministrativo e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, è opportuno determinare un fatto generatore mensile per la concessione di questo aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli freschi e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 293/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo forfettario di cui al punto 2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 411/97 avviene il 1° gennaio dell'anno a cui si applica detto importo.»

2) All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 avviene il primo giorno del mese in cui cade il giorno per il quale è concesso l'aiuto.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 30 del 4. 2. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 59.⁽⁶⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 36.⁽⁷⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽⁸⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
